

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GULLO DOMENICO

Seduta del 21/09/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare di n. 5 BFP, sottoscritti tra il 9.9.1896 e il 22.8.1987 e di averne ricevuto il rimborso ottenendo un importo inferiore a quello dovuto secondo l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli, in particolare con riferimento all'ultimo decennio. Alla luce di ciò, il ricorrente chiede la liquidazione dei rendimenti spettanti a termini della tabella posta sul retro dei titoli per il periodo successivo al 20° anno.

Costituitosi, in via preliminare, l'intermediario afferma che la questione esula dalla competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario, in quanto ha ad oggetto strumenti finanziari (incompetenza per materia) e comunque relativa a fatti precedenti alla data dell'01.01.2009 (incompetenza temporale). Tanto premesso in via preliminare, in via subordinata l'intermediario resistente precisa che i buoni oggetto della domanda appartengono alla serie di emissione Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13.06.1986 e che tali buoni sono stati sottoscritti su modulo cartaceo appartenente alla precedente serie P, sui quali è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto nel periodo precedente. Secondo l'intermediario, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM istitutivo della serie Q ha assolto pienamente alla funzione di conoscibilità e trasparenza delle relative condizioni, sicché non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla

parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati del diritto al rimborso e conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso, o in subordine per il suo rigetto.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda della parte ricorrente che lamenta, con riferimento a n. 5BFP, serie Q/P, il mancato rimborso della somma spettante a termini dei rendimenti stampigliati sul retro dei titoli per il periodo successivo al ventesimo e domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute.

In via preliminare il Collegio osserva che entrambe le eccezioni di incompetenza sollevate dall'intermediario debbano essere respinte.

Quanto a quella *ratione temporis*, si rileva che in diversi precedenti recenti l'ABF ha riconosciuto la propria competenza, evidenziando che la questione oggetto di controversia non attiene al profilo genetico del rapporto, bensì all'interpretazione dei termini e condizioni riportati su di essi e i diritti del cliente da essi derivanti, in termini di rendimenti maturati (si vedano, in tal senso, lo stesso Collegio Milano, decisioni n. 315/2011 e 38/2012). Quanto a quella *ratione materiae*, questo Collegio ha più volte rilevato (v. decisioni nn. 315/2011, 1364/2011, 1846/11, 78/12, 74719/12) che sia la delibera CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009 ricomprendono tra gli intermediari «[la resistente] in relazione all'attività di bancoposta», nel cui ambito – in base alle disposizioni del D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 (“Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”) – rientra anche la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni postali fruttiferi.

Nel merito della domanda, il Collegio osserva che i buoni in questione è stato emesso sotto la vigenza del DM del 13/06/1986, il cui articolo 5 prevedeva che tali titoli potessero essere costituiti dal cartaceo della precedente serie P, purché debitamente integrati con il timbro attestante l'appartenenza alla serie Q/P e la corretta indicazione dei tassi di interessi applicati. In particolare, il ricorrente sostiene che il rimborso del buono compiuto dall'intermediario sia stato illegittimamente inferiore a quanto dovuto e richiede che venga accertato il proprio diritto ad ottenere l'integrazione del rimborso secondo i tassi di interessi originariamente stampigliati sul retro, per tutto il periodo trentennale della loro durata.

La questione non è nuova né a questo Arbitro né alla giurisprudenza di merito e di legittimità, e rappresenta ormai una casistica significativa che ha originato un orientamento consolidato sul punto. In particolare, è oramai consolidato l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario che riconosce, in fattispecie analoghe a quella per cui è giudizio, la legittimità del rimborso dei BPF secondo i tassi di rendimento previsti dal DM n. 148 13 giugno 1986, invece che alle condizioni originariamente stampigliate sui titoli. E ciò in ragione dell'espresso disposto di legge di cui all'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 – abrogato nel 1999, ma ancora applicabile ai rapporti sorti anteriormente e non ancora cessati – a norma del quale le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro per il tesoro con riferimento a buoni di nuova emissione, “*possono essere estese ad una o più delle precedenti serie*”. Tale orientamento, trae origine dalla previsione normativa dell'art. 173 del D.P.R. n. 156/1973, a norma del quale “*Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno*

effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. [...] Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali". Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di Cassazione, ripetutamente richiamato dall'Arbitro (Cass., Sent. n.27809/2005), tale disposto normativo vale a qualificare i BPF come meri titoli di legittimazione privi del carattere della c.d. letteralità, tipico dei titoli di credito, e suscettibili di integrazione extra cartolare. Sul punto, si è espresso anche il Collegio di Coordinamento (dec. n. 5674/2013) secondo il quale *"il rapporto causale sottostante all'atto della sottoscrizione del BPF può essere considerato un contratto di deposito fruttifero o se non altro di mutuo. La regolamentazione del rapporto non ha tuttavia solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibili alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato".* La giurisprudenza di Cassazione ha peraltro precisato che se *"i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c."* nondimeno, deve evidenziarsi che *"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" è "destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti"* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007), dovendosi pertanto *"procedere ad una valutazione, beninteso complessiva e non atomistica, del dato testuale [...]scrutinando altresì la ricorrenza dei presupposti per l'eventuale applicazione della previsione dettata dall'art. 1342 c.c., comma 1, concernente la prevalenza delle clausole aggiunte al modulo o formulario."* (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 4761/18).

Conseguentemente, l'Arbitro ha precisato che il regime normativo di rimborso è destinato a prevalere sulla difforme indicazione cartolare solo se introdotto successivamente all'emissione del titolo.

L'orientamento espresso costantemente da questo Collegio è stato anche oggetto di recente scrutinio da parte del Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/2020 che – chiamata ad esprimersi degli effetti *in subiecta* materia della recente sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019) – ha confermato le conclusioni raggiunte e consolidate.

Nel caso di specie, il decreto ministeriale modificativo dei tassi è antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi della serie Q/P appartenenti alla parte ricorrente, cosicché il Collegio ritiene che possa essersi ingenerato nel sottoscrittore un legittimo affidamento circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato.

In particolare, il Collegio ravvisa la negligenza dell'intermediario, che non ha provveduto ad aggiornare le risultanze facciali dei buoni, in conformità alla novella normativa, con riferimento al periodo intercorrente fra il 21° ed il 30° anno, e ritiene – pertanto – che il rimborso degli interessi maturati tra il ventunesimo anno e il momento dell'incasso debba avvenire secondo i tassi indicati sul modulo originario, ovviamente al netto di quanto già incassato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO